

Copia

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Rossella Porto**  
**Via C. Tripodi, n. 2/A**  
**87100 COSENZA**  
*Tel/Fax 0984.394096 cell. 338.6998261*  
[avv.rossellaporto@pec.giuffre.it](mailto:avv.rossellaporto@pec.giuffre.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA**

*-Sezione Lavoro -*

**Ricorso Ex Artt. 409 e 414 C.p.c. con Istanza ex Art. 700 C.p.c.**

*Per:* LINO FIORITO, nato a Fuscaldo (Cs), il 23.09.1958, (C.F.: FRTLNI58P23D828D), residente in Cetraro, C.da Vignidonnici snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Porto, del Foro di Cosenza(C.F.: PRTRSL66P51D086A), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato in Belmonte Calabro ( Cs) alla Via Serra,24 presso lo studio dell'Avv. Carmela Provenzano.-

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del procedimento, in alternativa alla notifica a mezzo di U.G., al seguente numero di fax 0984.394096 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.rossellaporto@pec.giuffre.it](mailto:avv.rossellaporto@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Via C. Tripodi, n. 2/A, Cosenza;

- ricorrente -

**Contro:** a) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t, con sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A CF. 80185250588; b) **USR - Uff. Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Catanzaro , Via Lungomare, n. 259, C.F. 97036700793 c) **ATP - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza - Uff. Scolastico Regionale per la Calabria - Uff. V -**, Corso B. con sede in , C.so B. Telesio n.17 - 87100 Cosenza, in persona del Dirigente pro-tempore, „ **TUTTI** rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Calabria, presso il domicilio eletto in Catanzaro, Via G. da Fiore, 34, C.A.P. 88100;

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
Deposito 123/07/06/2010  
Oggetto: 123/07/06/2010  
CANCELLIERE

E nei confronti di

La docente Vozzo Gilda, nata il 9/06/1971 con punti 12 ,00 che in sede di trasferimento seconda fase si è vista assegnare la cattedra all'Istituto I.P.S.E.O.A di Paola sulla classe di concorso A017 disciplina economico aziendali .

NONCHE'

Tutti i docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della titolarità del posto cattedra nelle scuole individuate nella domanda del ricorrente classe di concorso A017 e che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

Controinteressati

\*\*\*\*

PREMESSO CHE

1. Il prof. Fiorito è docente con contratto a tempo indeterminato -prot. 14792/1 del 7.01.99 - di Scuola Secondaria di Secondo Grado, classe di concorso A017 Discipline economico - aziendali, titolare sulla provincia di Cosenza ed in servizio per l'anno scolastico 2015 /2016 presso I.P.S.E.O.A. " San Francesco" di Paola ( CS) " ( Cfr.doc. n. 1)
2. in particolare, lo stesso è docente nel ruolo di appartenenza dal 18.11.1996 per effetto del DM 29/03/96, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione della sede relativa all'anno scolastico 2016/2017 sui trasferimenti previsti dalla O.M. n. 241/2016( Cfr.doc.n.2) ;
3. in data 22.04.2016, il ricorrente presentava telematicamente all'USR Calabria - Ufficio scolastico territoriale per la Provincia di Cosenza domanda di trasferimento ( mod. J/1) per l'a.s. 2016/2017 ai fini dell'attribuzione della sede nella provincia di Cosenza, esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole indicando il Comune di Paola ( Cfr.doc.3), con la valutazione dell'US del 30/05/2016 , con punti 167,00 ( Cfr.n.4) ;

4. in data 4/07/2016, veniva pubblicato dal CSA di Cosenza il decreto n. 5392, con il quale venivano disposti i trasferimenti dei docenti di ruolo della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2016/2017 - Fase A ( cfr. doc. n. 5 ) , il Prof. Fiorito constatava il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge 13/07/2015 n. 107 , in quanto nella formazione delle cattedre non erano stati considerati i " posti cattedra" ore residue che avrebbero potuto concorrere a formare posti cattedra nella medesima istituzione scolastica quali:

a) IPSEOA " San Francesco " di Paola ( Corso serale 9 ore + sede carceraria 12 ore) ;

5. avverso tali illegittimità, in data 19/07/2016, veniva presentata istanza di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 CCNL Comparto Scuola relativo alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, tentativo di conciliazione che si concludeva con esito negativo, stante l'assenza dell'Amministrazione convenuta ( Cfr. Doc. 6 e 7) ;

6. in data 27/07/2016, l'Ufficio territoriale cosentino pubblicava sul sito web istituzionale il prospetto relativo alle disponibilità per la scuola secondaria di secondo grado - organico di diritto 2016 - 2017 per la classe di concorso 17/A discipline economico-aziendali tra le quali, figurava la cattedra all'IPSEOA di Paola oltre ad altre quattro indicate dal ricorrente, nella propria domanda di mobilità , tra le sedi preferite ( Cfr. doc.n.8) ;

7. da tale pubblicazione emergevano ulteriori violazioni alla normativa vigente in *subiecta materia*, con conseguente e grave lesione dei diritti dell'odierno istante;

8. avverso tali ulteriori illegittimità, il Fiorito proponeva reclamo all'ATP di Cosenza, richiedendo l'attribuzione del posto cattedra al medesimo spettante tra quelli individuati dall'Amministrazione nell'elenco delle cattedre resisi disponibili dopo i trasferimenti di cui al prospetto testé citato. Tale attribuzione avrebbe di certo evitato il presente ricorso se

solo l'Amministrazione convenuta si fosse attenuta alle disposizioni vigenti in materia, valutando il reclamo del ricorrente ( Doc.n. 9) ;

9. dalla predetta pubblicazione, infatti, emergeva chiaramente la mancata attribuzione della sede di titolarità in presenza di posti disponibili e, quindi, la violazione degli artt. 2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, completamente omesso quanto prescritto nell'allegato 1 del predetto contratto, ovvero l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, nonché ignorate le indicazioni all'uopo contenute nella C.M. 11729 del 29.04.2016 e nell'art. 108 della legge 107/2015 ( Cfr doc. 10,11 e 12) ;

10. all'esito, dunque, delle operazioni di mobilità, l'odierno deducente è rimasto escluso dal novero dei beneficiari del provvedimento di assegnazione del posto cattedra;

11. ritenendo il contegno dell'Amministrazione totalmente illegittimo, il deducente, in data 31.08.2016, ha diffidato "l'USR Calabria –Ambito territoriale per la Provincia di Cosenza ad assegnare in proprio favore, per l'a.s. 2016/2017, una delle cattedre prescelte e rese disponibili presso la scuola indicate nella domanda di trasferimento, inoltrando PEC di pari data all'USR Calabria, all'Ufficio scolastico di Cosenza, nonché al direttore Generale per il personale scolastico ( cfr. doc.n.13)

12. Con nota del 30.09. 2016 il MIUR , in risposta a tale ultima diffida, rappresentava di non aver valutato la domanda di trasferimento del Prof. Fiorito e di non aver assegnato allo stesso la cattedra definitiva nel Comune di Paola , poiché l'Ufficio a seguito della prima fase dei movimenti, ha proceduto alla rideterminazione organica provinciale del personale docente della scuola secondaria di secondo grado attraverso una rinnovata valutazione dell'interesse al contenimento dell'esubero a livello nazionale ( cfr. doc. n. 14) ;

13. tale operazione, diretta a rendere possibile il più ampio recupero dell'esubero a livello nazionale, è una vera e propria beffa oltre che

gravemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente, nonché illegittima in quanto contraria alle disposizioni di legge in materia;

14. Tanto emerge inequivocabilmente dalla pubblicazione da parte del MIUR , in data 13/08/2016, dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo ( seconda fase – punti B , C e di dell'Art. 6 del CCNI ) , e dalla nota protocollo 7336 del 19/08/2016 con cui viene assegnato alla docente Vozzo Gilda il posto cattedra ancora disponibile dopo i movimenti di seconda fase, all' IPSEOA di Paola a cui avrebbe avuto diritto l'odierno ricorrente sin dalla precedente fase A ( cfr. doc. n. 15 e 16);

15. emerge dai suddetti documenti che per l'anno scolastico 2016/2017 , in effetti, presso IPSEOA di Paola risultava disponibile la cattedra per la classe di concorso A017, senz'altro spettante, con precedenza assoluta al Prof. Fiorito , ed invece, erroneamente attribuita alla Prof.ssa Vozzo Gilda , docente partecipante alla seconda fase , c.d. interprovinciale , e con soli punti 12,00, ( cfr. doc. n. 15 e 16 ) a fronte dei 167,00 maturati dal ricorrente ( cfr. doc. n. 4 ) ;

16. il Miur, inoltre, in data 27.09.2016 pubblicava l'elenco dei docenti aspiranti all'utilizzazione su posto comune - scuola secondaria - secondo grado - anno scolastico 2016/2017, nel quale veniva indicato anche il nominativo del prof. Fiorito, sulla classe di concorso A017, il quale giammai aveva presentato domanda di utilizzazione (cfr. doc. n. 17);

17. avverso tale pubblicazione il ricorrente, in data 28.09.2016, presentava reclamo, evidenziando la palese illegittimità di tale espediente chiaro ed evidente maldestro tentativo di sopperire alle plurime violazioni di legge (cfr. doc. n. 18);

18. L'amministrazione convenuta ignora tutte le istanze del Prof. Fiorito e lo collocava in assegnazione provvisoria in data 5/10/2016 presso l'IPSEOA di Praia a Mare classe di concorso A017 per n. 10 ore ( cfr. doc. n. 19), per sostituire il Prof. Gravina Livio docente anch'egli trasferito e momentaneamente assente per infortunio ( sicc!!!) ( cfr. 20 ) ;

19. L'attuale ricorrente, pertanto, oltre a vedersi completamente escluso nelle procedure di mobilità si è trovato a subire un'arbitraria assegnazione provvisoria presso l'IPSSEAO di Praia a Mare per sole 10 ore ;

20. il contegno dell'Amministrazione scolastica convenuta è del tutto illegittimo, in quanto lesivo del diritto del prof. Fiorito ad ottenere l'assegnazione del posto - cattedra definitivo a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 nel Comune di Paola e/o nelle sedi indicate in domanda

\*\*\*\*\*

Tutto quanto premesso, il prof. Fiorito Lino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, contesta con il presente atto decisamente il comportamento omissivo dell'Ufficio Scolastico convenuto, vantando lo stesso il diritto all'assegnazione della sede di servizio, per l'anno scolastico in corso, presso le scuole del Comune di Paola e/o in una delle sedi prescelte in domanda, peraltro, disponibili anche dopo le operazioni di trasferimento in organico di diritto, per le seguenti ragioni

#### **DI FATTO E DI DIRITTO**

Il Sig. Fiorito Lino, docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presentava, per come sopra esposto, per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità, avendone tutti i requisiti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella normativa di settore. La domanda inoltrata dal ricorrente obbligava l'Amministrazione convenuta ad assegnare la titolarità al medesimo in una scuola nell'ambito della provincia di attuale titolarità, ovvero Paola e, comunque, tra quelle indicate dal ricorrente nello spazio riservato alle sedi di preferenza territoriali. Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico di Cosenza ha ignorato la suddetta domanda e il conseguente diritto del docente istante, il quale dopo 20 anni di servizio si trova oggi senza alcuna cattedra assegnata a causa delle palesi omissioni, negligenze e violazioni di legge poste in essere dall'ufficio preposto.- In altri più

chiari termini , in conseguenza del comportamento anomalo, irrazionale a dir poco singolare della P.A convenuta , al ricorrente non è stata assegnata la cattedra definitiva a cui aveva diritto .- E' evidente che, sino a quando l'Amministrazione convenuta rimarrà ancora inerte e sorda alle richieste del ricorrente , permarrà la descritta situazione paradossale dalla quale discenderanno irreparabili danni per il ricorrente.-

Grave e inverosimile il comportamento del CSA di Cosenza che necessita di un provvedimento giudiziale per realizzare di aver commesso un macroscopico errore.

Ebbene, il Prof. Fiorito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, ..." ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.." , nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale il ricorrente rientrava nella fase A contemplata dall'Art. 6 del CCNI citato, secondo il quale " *gli assunti entro il ' 14/15 – compresi i titolari sulla DOS , i docenti in sovrannumero e/o in esubero e ....- potranno fare domanda di mobilità su scuola , nel limite degli ambiti della provincia di titolarità su tutti i posti vacanti e disponibili...*" .-

In virtù di tale domanda avrebbe dovuto ottenere una cattedra proprio perché sussistenti quei posti cattedra da assegnare ai docenti appartenenti alla fase A, così per come previsto dalla C.M. 11729 del 29.04.2016 e della legge 13.07.2015 n. 107 : "ove sussistano posti cattedra, questi devono essere assegnati ai docenti appartenenti alla fase A";

A questo punto sorge il sospetto che l'Amministrazione convenuta non abbia proprio esaminato le domande di mobilità, non si spiega altrimenti.

#### Ma vi è di più

Il CSA di Cosenza, dopo aver pubblicato, in data 4/07/2016, l'elenco dei trasferimenti, riceveva istanza di conciliazione dell'odierno

ricorrente , nella quale veniva evidenziata la mancata assegnazione della sede di titolarità. Successivamente, in data 27/07/2016 il CSA di Cosenza pubblicava addirittura l'elenco dei posti rimanenti dopo le operazioni di trasferimento in organico di diritto, tra i quali risultavano pure quelli prescelti dal Fiorito. Seguiva, ovviamente, reclamo, puntualmente ignorato, nel quale il ricorrente continuava a evidenziare di essere un docente avente diritto al posto cattedra.

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

A tal proposito, si richiama brevemente la normativa relativa alla " riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti " ( legge 13/07/2015 n. 107 ) , la quale nello specifico all'Art. 108 prevede che " *Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015* " .-

Nello specifico , Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente , educativo ed A.T.A per l'anno scolastico 2016/2017 , sottoscritto il giorno 8 aprile 2016 all' ART. 3 - MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO statuisce che 1. *A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.* 2. *Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*

Inoltre, Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo testé citato individua - ART. 2 – I DESTINATARI 1. **Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, **ed a quelli immessi in ruolo senza sede**



definitiva ai sensi dell'art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, ....omissis 2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell' articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva, sono considerati nella fase A di cui all'art 6, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano a questa fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d'ufficio con punti zero.

ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili, nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE.-

Ed ancora l'ART. 10 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO enuncia a chiare lettere che " Si può dar luogo alle operazioni di trasferimento da fuori provincia e passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

A spiegare l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo di cui all'art. 6, l'Allegato 1 del predetto contratto , il quale individua la corretta effettuazione delle varie fasi e, segnatamente, per quel che concerne il caso di specie, l'effettuazione della FASE A , individuando al punto 2 la seconda fase

del movimento FASE A, concernente i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire una titolarità su sede scolastica.-

La normativa testé citata, di chiarezza cristallina, è stata completamente ignorata dall'US, nonostante la circolare ministeriale n. 11729 del 29/04/2016 e le indicazioni operative rese dal Dirigente dell'ATP di Cosenza .-

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione che ha ignorato il Prof. Fiorito e il suo sacrosanto diritto all'attribuzione della sede di titolarità

#### ISTANZA CAUTELARE

**Sul fumus boni iuris per l'emanazione di una misura cautelare in corso di causa.-**

Nella fattispecie in esame emerge, quanto al *fumus*, l'evidente fondatezza della domanda per tutto quanto già evidenziato.

Il diritto del Prof. Fiorito a vedersi assegnato il posto cattedra definitivo presso l'IPESOA di Paola rispetto alla Prof.ssa Vozzo è palese.- Per effetto della condotta omissiva ed illecita posta in essere dall'Amministrazione Scolastica Provinciale , di cui si è detto , si è determinata una situazione paradossale per cui sulla classe di concorso A017 la docente Vozzo appartenente alla fase interprovinciale ha finito per essere preferita , nella procedura di mobilità , rispetto al Prof. Fiorito con una maggiore anzianità di servizio , maggior titoli e punti , totalmente escluso nella fase A .-

Appare, quindi, sconcertante il *modus operandi* dell'Amministrazione convenuta e del tutto censurabile , con inevitabili ripercussioni in danno del ricorrente che ha legittimamente chiesto - e non ottenuto - l'assegnazione della sede di titolarità .- L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del prof. Fiorito Lino ad essere assegnato ad una delle sedi di cui alla domanda di mobilità alla quale ci si riporta, previa

eventuale disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dall'indiscutibile diritto all'assegnazione discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a svolgere il proprio lavoro in primis e, comunque, nella sede di titolarità. Ebbene, nel caso in esame il Prof. Fiorito si è visto sottrarre il posto cattedra dell'IPSEOA di Paola dalla docente Vozzo Gilda, la quale non aveva diritto a partecipare alle operazioni in fase A, peraltro munita di un punteggio di soli 12,00 punti (sic!!!) contro i 167,00 del ricorrente. Nel caso di specie, l'ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito territoriale per la provincia di Cosenza, ha operato come se le disposizioni sopra richiamate non esistessero.

Tale condotta si appalesa illegittima, nonché affetta da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesiva della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituita di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.-

Non vi è chi non veda l'unicità del caso: i presupposti della tutela in via d'urgenza si configurano non solo per il ricorrente, il quale ha diritto a vedersi immediatamente assegnato il posto cattedra, ma anche per l'Amministrazione convenuta, rimasta inerte nonostante il danno erariale che si è procurato.- Il Prof. Fiorito è rimasto senza cattedra sino al mese di Ottobre ed attualmente assegnato provvisoriamente a Praia A Mare per sole 10 ore.- Palese è, infatti, che l'operato della convenuta amministrazione oggetto di contestazione sia avvenuto in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

Resta così integrato nella condotta della P.A. il *fumus boni iuris* ma è ravvisabile anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

**Sul periculum in mora per l'emanazione di una misura cautelare in corso di causa.**

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti dell'organico. Difatti, il legislatore ha inteso ricoprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante, per oltre un triennio.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio per il Fiorito di vedersi risolutivamente privato da tale diritto, non tutelabile attraverso un giudizio definitivo in un tempo che non consentirebbe al ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto durevole .- Il pregiudizio grave ed irreparabile consiste nell'impossibilità per il ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nella scuola ove aveva diritto ad essere definitivamente assegnato vicino alla propria abitazione , da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale , di immagine , per la perdita di chances , esistenziale , da impoverimento delle capacità professionali acquisite e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio lavoro.- La frustrazione derivante da tale illegittimo comportamento ha inciso negativamente anche sulla sfera privata del ricorrente , ormai pervaso da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero del ricorrente ( cfr. doc. n. 20) .-

Relativamente alla posizione del Prof. Fiorito, la necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione per cui è causa , discende non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della personalità, alla dignità personale e professionale che si esplica nell'esercizio dell'attività lavorativa .- Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come le omissioni dell'Amministrazione, non rispettose delle disposizioni in materia, incidano su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, ledendo allo stato attuale e rischiando di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto del prof.

Fiorito a poter svolgere il proprio lavoro .- Si evidenzia , infatti, che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero al ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per i prossimi, di non vedersi assegnata la sede di titolarità .- La sussistenza del periculum in mora, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della persona e del lavoro, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che medio tempore continua a prodursi in capo alla prof. Fiorito. Danno, per come è palese, non risarcibile per equivalente. Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che "l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Montesano 1955, 79).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati. In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela. Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che il prof. Fiorito sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato, ignorando ogni legittima richiesta .- Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è ,altresì, irreparabile. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente; anche una pronuncia di merito di accoglimento non potrebbe riparare la mortificazione personale e professionale subita dal Fiorito. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. Ed è

rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto, che il ricorrente chiede tutela in via d'urgenza. (In tal senso interviene ordinanza resa in data 01.09.2016 dal Tribunale di Salerno).

### **Ma vi è più**

Nel prossimo mese di febbraio il Prof. Fiorito dovrà presentare nuovamente la domanda di mobilità, ma la sede a lui spettante di diritto non potrà essere indicata, poiché illegittimamente occupata dalla Prof.ssa Vozzo, quindi, presso quale istituto finirà il Prof. Fiorito per i prossimi tre anni???

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il Prof. Fiorito Lino, come sopra rappresentato e difeso,

Chiede

Che l'On. Tribunale di Paola, in funzione del Giudice del Lavoro Voglia:

### **IN VIA CAUTELARE ai sensi dell' art. 700 c.p.c.**

ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, *inaudita altera parte* o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) ORDINARE alle amministrazioni convenute, ciascuna secondo la propria competenza, e, in particolare, all'USR Calabria – Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Cosenza di trasferire e assegnare il ricorrente presso I.P.S.E.O.A. " San Francesco" di Paola e, comunque, nella sede spettante per legge, previa eventuale disapplicazione e/o revoca degli eventuali provvedimenti amministrativi che lo impediscono, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori,
- 2) Disporre i provvedimenti ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto del Prof. Fiorito di ottenere l'assegnazione della sede di titolarità, per

l'anno scolastico 2016/2017, presso le scuole specificatamente indicate nella domanda di mobilità ;

- 3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

**NEL MERITO, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:**

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente all'assegnazione della sede di titolarità, per l'anno scolastico 2016/2017, presso le scuole specificatamente indicate nella domanda di mobilità a cui si rimanda,
- 2) ORDINARE all'Amministrazione convenuta di provvedere all'assegnazione della cattedra spettante al docente Lino Fiorito, per l'anno scolastico 2016/2017;
- 3) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione del medesimo alle scuole individuate in domanda ;
- 4) CONDANNARE l'Amministrazione convenuta e, in particolare, l'USR Calabria - Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Cosenza al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione dello stesso alle scuole indicate ; Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore"

\*\*\*\*

IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

- 1) Stato matricolare del ricorrente, 2) dichiarazione sostitutiva; 3) Copia domanda di trasferimento; 4) Copia valutazione domanda di trasferimento; 5) elenco trasferimenti pubblicati in data 04/07/2016; 6) Istanza di conciliazione; 7) Verbale negativo di conciliazione, 8) Prospetto di disponibilità organico di diritto del 27/07/2016; 9) Copia reclamo; 10) CCNI ; 11) Circolare

ministeriale n. 11729/2016, 12) Copia Gazzetta ufficiale legge 107/ 2015; 13) diffida ; 14) Nota del 30/09/2016 prot. N. 9021; 15) Elenco Trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo; 16) Nota movimenti seconda fase; 17) Elenco docenti aspiranti all'utilizzazione ; 18) Reclamo avverso il predetto elenco ; 19) Copia comunicazione di assegnazione provvisoria ; 20) Docente trasferito su IPSEO di Praia ; 21) Certificato medico del 12.09.2016.-

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002 Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore costituito, avv. Rossella Porto, difensore di fiducia del ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad € 259,00.

**Istanza ex art. 151 c.p.c.**

Stante l'impossibilità dell' individuazione specifica degli altri controinteressati oltre la docente Vozzo Gilda e l' impossibilità di conoscere da parte del ricorrente gli indirizzi di residenza degli stessi , si chiede di essere autorizzati , ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso e dell' emanando decreto di fissazione udienza, sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o dell' Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame.

Cosenza, li 22/12/ 2016


  
Avv. Rossella Porto



### Procura alle liti

Delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Rossella Porto conferendo ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare, di transigere, di desistere, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare rinunzie, di incassare somme, di ricevere e rilasciare quietanza, di estinguere e riassumere il processo, di chiamare terzi in causa con promessa di rato e valido. Concedo, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili di cui agli artt. 22 e 24 L. 675/96, autorizzando ad acquisire e provvedere a tale trattamento, a trasferire e comunicare gli stessi dati ed a conservarli sempre nel rispetto dell'adempimento del presente mandato. Confermo di essere stato informato, ai sensi dell'art. 10 L.675/96 e di aver ricevuto lettura dei diritti previsti dall'art. 13 della suddetta legge. Dichiaro di essere stato, altresì, informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, successive modifiche ed integrazioni della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali e delle eventuali ulteriori conseguenze di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. - Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via C. Tripodi, 2/A. Rato e fermo il suo operato.

Cosenza, li 22/12/2016

  
V. per atto e